

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 228 del 08 marzo 2019

Settore ortofrutticolo. Definizione dei nuovi parametri minimi quantitativi per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e per il mantenimento dello stesso, a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 5927/2017 e successive modifiche.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i nuovi parametri minimi quantitativi per il riconoscimento delle OP/AOP ortofrutticole e per il mantenimento dello stesso, a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 5927/2017 e successive modifiche.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Politica Agricola Comune (PAC) 2014/2020 l'Unione europea individua le Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) come le strutture aggregative più idonee per contribuire a rafforzare la posizione dei produttori nelle diverse filiere agroalimentari, dal momento che concentrano l'offerta, migliorano la commercializzazione dei prodotti dei soci, pianificano ed adeguano la produzione alla domanda, ottimizzano i costi di produzione e stabilizzano i prezzi alla produzione, svolgono ricerche, promuovono le migliori pratiche per rispettare l'ambiente, forniscono assistenza tecnica, gestiscono i sottoprodotti e gli strumenti di gestione del rischio a disposizione degli aderenti.

Con la nuova PAC post 2020 il ruolo delle OP/AOP viene ulteriormente rafforzato, in quanto in tutti i settori produttivi è prevista la possibilità per le stesse di realizzare specifici programmi operativi pluriennali, al momento esclusivi del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

In tale contesto assume particolare rilievo l'individuazione di parametri per il riconoscimento delle OP in grado di far risaltare il loro ruolo centrale al fine di recuperare una parte importante del potere contrattuale nelle diverse filiere e pertanto un'adeguata dimensione rappresenta uno degli elementi essenziali per la loro affermazione ed efficacia.

Già con la DGR n. 684/2015 sono stati definiti parametri minimi quantitativi di riconoscimento delle OP -in termini di numero di produttori associati e di valore di produzione commercializzata- superiori a quelli previsti dal DM n. 9084/2014.

Le disposizioni nazionali, infatti, concedono alle Regioni la possibilità di definire parametri più elevati rispetto a quelli fissati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Con la suddetta deliberazione sono stati considerati i dati economico-statistici del comparto ortofrutticolo che collocano il Veneto tra le Regioni portanti per l'ampia gamma del valore della produzione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Con DM n. 5927/2017 e successive modifiche sono stati stabiliti parametri minimi dimensionali di rappresentatività delle OP superiori rispetto a quelli previsti con il precedente DM n. 9084/2014 e, conseguentemente, si ravvisa la necessità di rivedere anche taluni parametri stabiliti con DGR n. 684/2015 poiché non più rispondenti a quanto previsto a livello nazionale.

Nello specifico sono stati analizzati i dati relativi al fatturato e al numero di aziende venete coinvolte e gli stessi sono stati poi raffrontati con il livello aggregativo regionale. In base a quest'ultimo, alle potenzialità del comparto e alle sue tipicità, sono stati definiti i nuovi parametri di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Si deve altresì considerare che la dimensione media delle OP ortofrutticole regionali è sensibilmente più elevata rispetto alla media nazionale e come risulti necessario stimolare ulteriormente la concentrazione dell'offerta, anche per il fatto che l'attuale livello di aggregazione è di circa il 50% -collocando il Veneto all'ottavo posto dopo le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Piemonte- in modo da favorire il riconoscimento di soggetti rappresentativi di un'elevata quantità di prodotto per poter garantire ai produttori un maggior peso contrattuale sui mercati.

L'innalzamento dei parametri anzidetti determina per le OP un incremento della loro capacità di spesa e quindi la possibilità di raggiungere obiettivi strategici di carattere strutturale, inseriti in progetti di vasta portata, come auspicato a livello comunitario.

Si ritiene infine di stabilire che per i riconoscimenti di nuove OP si debba fare riferimento ai parametri di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, mentre per le OP già riconosciute alla data del DM n. 5927/2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del medesimo decreto, valgono i parametri previsti dalla DGR n. 684/2015 prevedendo un periodo per il loro adeguamento a quelli del citato **Allegato A**, con termine ultimo al 30.9.2020. Il mancato adeguamento non darà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31.12.2020 e comporterà la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dall'1.1.2021.

La Direzione agroalimentare non ravvisa la necessità di dover applicare l'articolo 44, comma 3 della LR n. 40/2003, dal momento che con il presente provvedimento si provvede esclusivamente ad adeguare alcuni parametri stabiliti con DGR n. 684/2015 a quelli nazionali di cui al DM n. 5927/2017 e successive modifiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il DM n. 9084/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP/AOP ortofrutticole, dei loro programmi operativi e fondi di esercizio, a decorrere dall'1.1.2015;

VISTA la DGR n. 684/2015 di approvazione dei parametri minimi quantitativi di riconoscimento delle OP a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 9084/2014;

VISTO il DM n. 5927/2017 e successive modifiche con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP/AOP ortofrutticole, dei loro programmi operativi e fondi di esercizio, a decorrere dall'1.1.2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31.7.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'**Allegato A** "Nuovi parametri per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP)/Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo e per il mantenimento dello stesso", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che per i riconoscimenti di nuove OP si debba fare riferimento ai parametri di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione;
3. di stabilire come per le OP già riconosciute alla data del DM n. 5927/2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del medesimo decreto, valgono i parametri previsti dalla DGR n. 684/2015 prevedendo un periodo per il loro adeguamento a quelli dell'**Allegato A** al presente atto, con termine ultimo al 30.9.2020;
4. di stabilire che il mancato adeguamento entro il 30.9.2020 ai parametri di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento da parte delle OP di cui al precedente punto 3) non darà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31.12.2020 e comporterà la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dall'1.1.2021;
5. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.